

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CDN** **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Giuseppe Febbo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 30 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

### **(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA' SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 1573/136pf07-08/SP/en del 17.12.2007)**

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 17 dicembre 2007 dal Procuratore Federale nei confronti :

-del sig. Antonio Mascia, Presidente della Società Sassari Torres 1903 Srl;  
-della Società Sassari Torres 1903 Srl;

per rispondere :

il primo, quale Presidente della Società Sassari Torres 1903, in relazione alla violazione dell' art. 1, comma 1 del CGS con riferimento all' art. 39 comma 3 delle NOIF, come regolamentato dal C.U. n° 217 del 4 maggio 2007;

la Società Sassari Torres 1903 della violazione dell' art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente.

Esaminata la memoria 23 maggio 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti ; ascoltato il difensore delle parti deferite ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: per Antonio Mascia mesi sei di inibizione e l'ammenda di € 10.000,00 per la Società Sassari Torres sei punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 o in alternativa l'esclusione dalla Coppa Italia Serie C oltre l'ammenda di € 10.000,00.

Ritenuto che l'applicazione della delibera del 26 marzo 2008 pubblicata nel CU n° 154 Corte Giustizia Federale, invocata dalla difesa delle parti convenute, non può trovare ingresso e accoglimento da parte di questa Commissione, poichè le argomentazioni addotte sono prive di ogni fondamento in relazione al caso in esame, tra l'altro di natura ed oggetto completamente diverso da quello giudicato dalle Sezioni Unite della Corte Giustizia Federale, che ha ritenuto la buona fede di un tesserato nell'intraprendere l'azione penale nei confronti di un altro tesserato, in considerazione che lo stesso, nel comunicare al Commissario Straordinario della FIGC di avere intrapreso la predetta azione penale, si riservava di richiedere l'autorizzazione del Consiglio Federale per l'eventualità che avesse ritenuto di adire il giudice civile per un'azione di risarcimento dei danni.

Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito di comunicazione del Presidente della Lega di Serie C che, con propria nota del 27 agosto 2007 segnalava delle irregolarità in ordine alla partecipazione di sette calciatori schierati dalla Società Sassari Torres

nell'incontro disputato il 19 agosto 2007, contro la FC Nuorese, valevole per il torneo di Coppa Italia Serie C - 2007/2008.

Accertato che, in effetti, nel predetto incontro sono stati impiegati irregolarmente i calciatori Zani Filippo, Serao Giovanni, Lizzori Cristian, Massaio Mario, Federici Daniele, Mascia Alessandro e Molino Daniele, in quanto al momento dello svolgimento della gara non era ancora pervenuto il visto di esecutività del tesseramento dei predetti calciatori.

Infatti, la Soc. Sassari Torres 1903 ha inviato alla Lega di appartenenza la richiesta di tesseramento dei suddetti calciatori in data 16 agosto 2007 (ricevuta in Lega il 17 agosto 2007) ed ottenuto dalla stessa il visto di esecutività il 22 agosto 2007, quindi tre giorni dopo la disputa della gara.

Pertanto, alla luce di quanto sopra accertato (anche in relazione al riconoscimento della violazione commessa da parte del Presidente della Torres sig. Antonio Mascia, che ha giustificato l'occorso come un banale equivoco commesso dalla sua Società) è pacifica la violazione all' art. 39 comma 3 NOIF, da parte dei soggetti deferiti;

Tale norma infatti dispone che la decorrenza del tesseramento è comunque condizionata alla concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente.

In quanto alla sanzione da irrogare, la Commissione rileva che l'art. 39 comma 4 NOIF punisce l'utilizzo di un calciatore in data antecedente alla concessione del visto di esecutività è punito con l'ammenda a carico della Società. Non pare quindi accoglibile la richiesta della Procura federale di applicazione di sanzioni di diversa natura. L'ammenda viene quantificata nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della natura da una lato della natura colposa dell'infrazione e dall'altro lato del numero di calciatori impiegati in posizione di tesseramento non ancora perfezionato. Per il Presidente Mascia appare sanzione adeguata quella in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Antonio Mascia la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Sassari Torres 1903 l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 30 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore Unico Ternana Calcio SpA), EMIDIO ADAMI (coordinatore del settore giovanile Ternana Calcio SpA), MATTIA TROMBETTA (attualmente tesserato ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA (nota n. 3341/730pf06-07/SP/en del 17.3.2008)**

Con deferimento del 17.3.2008 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1. il Sig. Stefano Dominicis, Amministratore Unico della Ternana Calcio SpA;
2. il sig. Emidio Adami, coordinatore del settore giovanile della Ternana Calcio SpA;
3. il Sig. Mattia Trombetta, attualmente tesserato per la ASD Civitavecchia 1920;
4. la società Ternana Calcio SpA, per rispondere:
  - a) i primi due della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1,

in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF per aver richiesto il tesseramento di un calciatore minore di 16 anni e sprovvisto dei requisiti previsti dalla citata norma delle NOIF per le stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; nonché della violazione degli artt. 1, comma 1 del CGS e art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, anche in relazione all'art. 6, comma 1, dello Statuto vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 7, comma 1, dello Statuto, per aver consentito a Mattia Trombetta di partecipare a numerosi incontri con la squadra, pur non avendo proceduto al tesseramento, nè aver richiesto il tesseramento in deroga alla FIGC per la stagione sportiva 2006/2007;

b) il Sig. Mattia Trombetta della violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF per essersi tesserato con la Ternana nelle stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa federale per i minori di anni 16, nonché la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, per aver partecipato a gare in forza della Ternana Calcio in posizione irregolare in assenza di tesseramento;

c) la società Ternana Calcio SpA per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 2 comma 4, (oggi art. 4 commi 1) e 2 CGS per i comportamenti ascritti ai propri dirigenti e tesserati.

Resiste il Sig. Dominicis, affermando di essere stato nominato AU della Ternana in data 18/7/06 e quindi di non dover rispondere per le annate precedenti a quella 2006/2007.

Resiste la Ternana Calcio sostenendo che, in ragione del principio tempus regit actum, alla fattispecie si dovrebbe applicare la prescrizione prevista dal previgente art. 18 CGS, che prevedeva che le infrazioni disciplinari delle società si prescrivevano al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse." Asserisce, quindi, che i fatti concernenti la stagione sportiva 2003/2004 sarebbero prescritti.

Afferma, inoltre, la difesa del Dominicis e della Ternana che la copertura assicurativa sarebbe stata operante, attesa l'esistenza di una polizza stipulata dalla società direttamente con la Axa Ass.ni, polizza che avrebbe ricompreso anche il Trombetta.

Infine esclude la difesa che dalla vicenda si sarebbero voluti trarre indebiti vantaggi tecnici ed agonistici, in quanto la società avrebbe sempre fornito al Comitato Provinciale di Terni la documentazione attestante la residenza del minore a Civitavecchia.

All'udienza del 29.5.2008 le parti concordano per l'applicazione della procedura di patteggiamento di cui all'art. 23 CGS, (con applicazione anche del disposto dell'art. 24 CGS per le posizioni dei deferiti, ad eccezione del Sig. Adami), che dichiarano concordemente di voler esperire nei seguenti termini, con l'applicazione delle sotto riportate sanzioni: a) quanto a Dominicis Stefano 1 mese di inibizione + Euro 3.300,00 di ammenda; b) quanto a Adami Emidio ammenda di 6 mesi; c) quanto alla società Ternana ammenda di Euro 6.700,00; d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornate di squalifica.

La Commissione ritiene che la procedura di patteggiamento possa essere nella specie utilmente esperita, considerando le richieste delle parti e la congruità delle sanzioni concordate tra le parti,

P.Q.M.

la Commissione delibera di applicare le seguenti sanzioni:

a) quanto a Dominicis Stefano un mese di inibizione più € 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda;

b) quanto a Adami Emidio l'ammenda di 6 mesi;

c) quanto alla società Ternana l'ammenda di Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);

d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornate di squalifica.

**(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMPITELLI (all'epoca dei fatti Presidente SSD Sapri Calcio SpA), LAFRANCO FORTUNATO MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti dirigente FC Savoia 1908 SSDRL) E DELLE SOCIETA' SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA nella stagione sportiva 2006/2007) E FC SAVOIA 1908 SSDRL (nota n. 2100/601pf06-07/SP/en del 14.1.2008)**

Visti gli atti;

letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 14 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:

- Sig. Vincenzo Campitelli, all'epoca dei fatti, Presidente della SSD Sapri Calcio, per aver reso al collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 13.5.2007 dichiarazioni reticenti e intrinsecamente contraddittorie, in violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver tra l'altro ostacolato l'attività degli organi di giustizia sportiva nonché per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, relativamente all'art. 66 NOIF, per aver stazionato, nel corso della gara del 31.3.2007 tra Sapri e Savoia (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro;

- Sig. Massimiliano Lafranco, all'epoca dei fatti, dirigente del FC Savoia 1908 SSDRL (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), per essere entrato ed aver stazionato negli spogliatoi in occasione della gara del 31.7.2007 tra Sapri e Savoia, sia nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo che subito dopo la conclusione della gara stessa, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro;

- SSD Sapri Calcio Srl, per responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (Presidente);

- FC 1908 Savoia SSDRL, per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (dirigente);

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento

- osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva;

- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Vincenzo Campitelli l'inibizione per mesi otto;

- a carico del Sig. Massimiliano Fortunato Lafranco l'inibizione per mesi due;

- a carico della SSD Sapri Calcio Srl l'ammenda di € 2.500,00;

- a carico del FC 1908 Savoia SSDRL l'ammenda di € 1.000,00;

- ritenuto che i comportamenti sulla cui base é stato disposto il deferimento dei due tesserati e delle società di rispettiva appartenenza risultano pacificamente comprovati da quanto é emerso all'esito dell'attività inquirente espletata dall'Ufficio Indagini.

In particolare, in base alle dichiarazioni rese al collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato, sia il Sig. Campitelli che il Sig. Lafranco hanno pacificamente ammesso di aver tenuto comportamenti violativi della disciplina contenuta nell'art. 66 NOIF, dovendosi, peraltro, considerare, quanto al Sig. Campitelli, la singolarità della motivazione che lo aveva indotto a stazionare, indebitamente, per quanto emerso, sia nel recinto di giuoco che negli spogliatoi. Inoltre va tenuto conto per quanto riguarda il Campitelli che lo stesso ha reso all'Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti e contraddittorie relativamente ad un episodio controverso avvenuto in occasione della gara Sapri-Savoia del 30.3.2007, ostacolando

con tale condotta lo svolgimento dell'attività delle indagini. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Vincenzo Campitelli la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre); al sig. Fortunato Massimiliano Lafranco la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno); alla Società Sapri Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e alla Società FC Savoia 1908 SSDRL la sanzione di € 1.000,00 (mille/00).

**(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SABATINI (dirigente Cagliari Calcio) E DELLA SOCIETA' CAGLIESE CALCIO (nota n. 2426/609pf06-07/SP/en del 30.1.2008)**

Visti gli atti;

letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, in base al quale il Procuratore Federale, in data 30 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:

- Sig. Francesco Sabatini, dirigente dell'ASD Cagliari Calcio, in ordine alla violazione dell'art. 1, c. 1, CGS, per aver aggredito l'allenatore della società sportiva Real Montecchio, Sig. Lazzaro Gaudenzi, al termine della gara ASD Cagliari-Real Montecchio del 28.1.2008;

- A.S.D. Cagliari Calcio, per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (dirigente);

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1. CGS, la competenza funzionale di questa Commissione in ordine ai suddetti deferimenti, inizialmente attribuiti alla cognizione della CAF ex art. 26, c. 1, CGS vigente all'epoca dei fatti;

- osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a carico del Sig. Francesco Sabatini mesi sei di inibizione;

a carico dell'A.S.D. Cagliari Calcio l'ammenda di € 10.000,00 con diffida;

- ritenuto che il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini si colloca nel contesto di un burrascoso *post* gara (come si evince dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni rese dai soggetti interpellati), frutto sia delle condizioni ambientali (trattavasi di incontro tradizionalmente molto sentito), sia della trance agonistica che aveva pervaso non solo i calciatori, ma anche altri componenti dei due sodalizi (tra cui anche il Sig. Sabatini), e che dopo la conclusione della partita, non si era affatto affievolita;

- ritenuto, tuttavia, che, in considerazione delle non lievi conseguenze di natura fisica riportate dall'allenatore del Real Montecchio (Sig. Gaudenzi), puntualmente certificate (trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro), si ha motivo di ritenere, con buon grado di ragionevolezza, come tra il Sig. Sabatini e il tecnico del Real Montecchio non siano intervenuti, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso soggetto deferito (pag. 3, Relazione Ufficio Indagini), un semplice "alterco" e un "tocco involontario" (da parte del Sig. Sabatini), a causa dei quali si sarebbe verificata la caduta del Sig. Gaudenzi. E' stata acquisita infatti, la deposizione del dirigente della Real Montecchio Claudio Imperatori il quale ha riferito che il Sabatini, dopo aver aggredito a parole il Gaudenzi, lo aveva preso per il collo sbattendolo a destra e a sinistra e facendolo cadere nello spazio sottostante lo scivolo degli spogliatoi;

- considerato, dunque, che il documento fisico subito dal tecnico del Real Montecchio, di entità piuttosto consistente, come già osservato, non può che essere ricondotto ad una vera e propria forma di aggressione da parte del Sig. Sabatini, connotata da un certo grado di violenza;

- considerato pertanto che la condotta posta in essere dal Sabatini in danno del Gaudenzi si connota di rilevante gravità anche in considerazione di quanto dispone l'art. 62, c. 1, NOIF, che impone alle società il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini si rivela palesemente antitetico sia rispetto ai generali doveri di cui all'art. 1, c. 1, CGS, sia a quanto prescrive la richiamata disposizione regolamentare NOIF, tanto più in considerazione della sua posizione apicale nell'ambito dei quadri societari del sodalizio di appartenenza (Vice-Presidente dell'ASD Cagliari Calcio), il che avrebbe dovuto indurlo ad adoperarsi più di ogni altro allo scopo di cercare di distendere gli animi ormai esacerbati.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Francesco Sabatini la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e alla Società ASD Cagliari Calcio l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il Presidente della CDN  
avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 30 maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete